




ISTITUTO COMPRENSIVO



PEROTTI-RUFFO



Via Convento n. 156 – 70020 Cassano delle Murge (Bari)
Direzione Telefono 080/3211729- Dsga tel. 080/3211728 – Centralino Tel./Fax 080/3211730 e n. 080/763298
C.F. 91108220723 C.M. BAIC825004 –
e-mail: baic825004@istruzione.it pec: baic825004@pec.istruzione.it

PROT. N°

Ai Rappresentanti dei Genitori
del Consiglio di Classe
della _____

Sig. _____

Oggetto: **Convocazione Straordinaria Consiglio** della Classe _____
per eventuale provvedimento disciplinare (art. 8 Regolamento Disciplinare della
SSSI°grado "RUFFO")

Le SSLL sono convocate il gg. _____ alle ore _____

per partecipare al **Consiglio Straordinario** della classe _____ in cui si discuterà

l'eventuale sanzione disciplinare da applicare ad alunni coinvolti in episodi di mancanza di rispetto
del *Regolamento Disciplinare Alunni della SSSI°grado "Ruffo"*, secondo quanto disposto negli
art.li 7 e 8, a tergo riportati.

Cassano delle Murge,



Il Dirigente Scolastico

(Dott.ssa Maria Rosaria Annoscia)

Art. 7 (Impugnazioni)

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte dei genitori, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'organo di garanzia della scuola, che dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione si ritiene confermata. L'organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento. L'organo di garanzia della Istituzione scolastica costituisce l'unico organo competente ad esprimersi sulle impugnazioni delle sanzioni.
2. Per quanto attiene all'impugnazione delle sanzioni disciplinari essa è finalizzata da un lato a garantire "il diritto di difesa" degli studenti e, dall'altro, **la snellezza e rapidità del procedimento**, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto, dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. L'organo di garanzia è presieduto dal DS, ed è composto da 1 docente designato dal CdI e da due rappresentanti eletti dai genitori. E' convocato dal dirigente scolastico entro 5 giorni dal ricevimento di una impugnazione di sanzione disciplinare.
4. I genitori facenti parte dell'organo di garanzia saranno eletti tra i rappresentanti dei genitori del Consiglio di Istituto in una apposita riunione. In caso di incompatibilità del docente o del dirigente, qualora stessi soggetti che hanno erogato la sanzione, questi saranno sostituiti dai docenti collaboratori del DS. In caso di dovere di astensione (il genitore dello studente sanzionato) il genitore eletto sarà sostituito dal rappresentante di classe.
5. Le deliberazioni dell'organo di garanzia saranno valide a maggioranza dei membri effettivamente partecipanti alla seduta, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente, l'astensione di qualcuno dei membri non influisce sul conteggio dei voti.
6. La sanzione disciplinare irrogata potrà essere eseguita dopo 15 giorni dalla notifica scritta ai genitori degli alunni ossia allo scadere dei termini utili per l'impugnazione, salvo nei casi eccezionali di pericolo per l'incolumità degli altri utenti della Scuola.
7. Sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nel presente regolamento d'istituto, la competenza è attribuita all'organo di garanzia regionale, presieduto dal Direttore dell'Ufficio scolastico regionale.
8. L'organo di garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all'istruttoria **esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte** prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione. Non è consentita in ogni caso l'audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati.

Il comma 5 **fissa il termine perentorio di 30 giorni**, entro il quale l'organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere. Qualora entro tale termine l'organo di garanzia non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta (Art.16 - comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241), il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere.

Art. 8 Procedimento per l'irrogazione della sanzione

1. Le sanzioni disciplinari classificate come (A), ossia quelle diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica vengono irrogate secondo la forma e le modalità contenute nella tabella (1) allegata, e notificate direttamente dai docenti ai genitori, con procedure semplificate di comunicazione ed esecutività, l'esecutività di tali sanzioni è immediata.
2. per la sanzione di allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica si applicherà il seguente procedimento:
 - Chi propone la sanzione avviserà per iscritto il d.s. in modo che questi possa convocare il consiglio di classe o di Istituto entro tre giorni. Il consiglio si riunirà nella composizione completa della rappresentanza dei genitori. Prima del consiglio, il coordinatore di classe sentirà il proponente la sanzione e l'alunno interessato raccogliendone una difesa orale e portandola in Consiglio: il coordinatore avviserà anche i genitori circa la riunione del consiglio e li inviterà, se lo ritengono, a far pervenire una difesa scritta dell'alunno prima del Consiglio.
 - La sanzione verrà decisa nel consiglio a maggioranza dei membri effettivamente partecipanti alla seduta, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente, l'astensione di qualcuno dei membri non influisce sul conteggio dei voti.
 - La sanzione con verbalizzazione esauriente della motivazione, sarà comunicata ai genitori dell'alunno, che saranno invitati per iscritto a entrare nel consiglio al termine della seduta. Il Consiglio riceverà i genitori e darà loro lettura della sanzione irrogata e delle motivazioni addotte. si informeranno i genitori del diritto alla impugnazione. Le forme, i tempi e le modalità di erogazione della sanzione (date/ Con o senza frequenza / attività alternative ecc.) saranno decise in questa sede insieme ai genitori, tenuto conto delle eventuali indicazioni del Consiglio di classe, della conoscenza dell'alunno e della funzione educativa della sanzione.
 - Per rispondere alla predetta finalità, potrà essere disposto l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica inteso come **non frequenza delle lezioni in classe** ma svolgimento di attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi e archivi, produzione di elaborati, corsi di recupero pomeridiani.
3. La sanzione, diventerà esecutiva trascorsi i 15 giorni dal giorno della notifica da parte del Consiglio ai genitori\tutori dell'alunno con registrazione sul giornale di classe, l'annotazione su apposita scheda da inserire nel fascicolo personale. Il procedimento si considererà concluso nella data di applicazione della sanzione.
4. Qualora nel termine dei 15 giorni dalla notifica i genitori\tutori inviino impugnativa presso l'organo di garanzia della Scuola, la sanzione diventerà esecutiva dopo il pronunciamento dell'organo di garanzia. Oppure verrà annullata.